

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2023 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 dicembre 2018**

**relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento**

[notificata con il numero C(2018) 8801]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi («HFC») sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.
- (2) A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 i limiti quantitativi – quote – sono calcolati utilizzando i valori di riferimento determinati dalla Commissione sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1° gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento.
- (3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 le quote di idrofluorocarburi sono assegnate ai produttori o importatori, come indicato nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione <sup>(2)</sup>, che sono stabiliti nell'Unione o agli importatori da paesi terzi che hanno designato un rappresentante esclusivo con sede nell'Unione, quali indicati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984.
- (4) Alla luce della notifica ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea da parte del Regno Unito, e al fine di garantire che i valori di riferimento e le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito tengano conto dell'immissione legittima sul mercato di idrofluorocarburi nell'Unione di 27 Stati membri dopo il recesso del Regno Unito, è opportuno ricalcolare i valori di riferimento per il 2019 per le società in questione in relazione al periodo successivo a tale recesso (a decorrere dal 30 marzo 2019).
- (5) Per il periodo dal 1° gennaio al 29 marzo 2019 i valori di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 dovrebbero rimanere in vigore e applicabili. Al fine di determinare le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito, i valori di riferimento per il periodo fino al 29 marzo compreso e per il periodo successivo saranno ponderati sulla base dei giorni in cui il Regno Unito sarà uno Stato membro dell'Unione nel 2019.
- (6) Per le società stabilite nel Regno Unito i nuovi valori di riferimento, ricalcolati come stabilito nella presente decisione, si basano su ulteriori dati verificati forniti da tali società alla Commissione e che integrano quelli precedentemente comunicati a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, differenziando gli idrofluorocarburi immessi sul mercato nel Regno Unito e nell'Unione di 27 Stati membri. Per le società che non hanno presentato dati supplementari si deve presumere che tutti gli idrofluorocarburi siano stati immessi sul mercato del Regno Unito e non è quindi necessario determinare valori di riferimento.
- (7) I valori di riferimento ricalcolati sono stabiliti nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito il 30 marzo 2019.

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4).

